

Ordinanza su l'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese

del 6 luglio 1983 (Stato 22 agosto 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 52 a 55 della legge dell'8 ottobre 1982¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Principio

L'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese s'improntano alle diverse situazioni di minaccia e alle esigenze del sistema di milizia.

Art. 2 Ente preposto

L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è subordinata al capo del Dipartimento federale dell'economia² (Dipartimento).

Art. 3 Direzione dell'organizzazione

Il Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato) dirige l'organizzazione in quanto responsabile dell'insieme dei provvedimenti preparatori e svolge tale funzione a titolo accessorio.

Art. 4 Unità organizzative ed organi della Confederazione

L'organizzazione comprende a livello federale:

- a. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale), in quanto organo di stato maggiore a pieno tempo (art. 9);
- b.³ l'Ufficio dell'alimentazione, l'Ufficio dell'industria, l'Ufficio dei trasporti, l'Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione e l'Ufficio del lavoro come anche, se del caso, altri uffici di milizia (art. 5 e 10-15);

RU 1983 950

¹ RS 531

² Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 2041).

- c. uffici federali esistenti, in quanto adempiano compiti dell'approvvigionamento del Paese (art. 16);
- d. agenti che, a titolo accessorio, si occupano dell'approvvigionamento economico del Paese, segnatamente come consulenti dello Stato maggiore dell'esercito o nelle zone territoriali ovvero come collaboratori del servizio informazioni presso l'Ufficio federale (art. 18).

Art. 5 Uffici di milizia

¹ Gli uffici di milizia dell'approvvigionamento del Paese constano di una direzione, cui sono direttamente subordinati servizi di stato maggiore e servizi amministrativi di segreteria, nonché di divisioni e sezioni.

² I servizi di segreteria degli uffici di milizia sono subordinati ai capi degli uffici e, amministrativamente, all'Ufficio federale.

Art. 6 Cantoni

¹ I Cantoni sono chiamati a collaborare all'elaborazione e all'esecuzione di provvedimenti per l'approvvigionamento del Paese.

² Per l'esecuzione dei compiti loro affidati, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

³ Possono fare appello ai Comuni giusta il diritto cantonale; questi ultimi sottostanno alla loro vigilanza.

Art. 7 Organizzazioni economiche

¹ Le organizzazioni economiche sono chiamate a collaborare all'elaborazione e all'esecuzione di provvedimenti per l'approvvigionamento economico del Paese.

² Per l'esecuzione dei compiti loro affidati, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

Sezione 2: Compiti degli organi

Art. 8 Delegato all'approvvigionamento economico del Paese

¹ Il Delegato stabilisce gli scopi e le priorità generali dell'approvvigionamento economico del Paese; coordina l'attività degli organi e può impartir loro istruzioni.

² È responsabile per i collegamenti tra gli organi dell'approvvigionamento del Paese e l'economia privata.

³ Dirige l'Ufficio federale secondo le istruzioni del capo del Dipartimento.

Art. 9 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

¹ L'Ufficio federale è competente per:

- a. dirigere i lavori legislativi ed eseguire prescrizioni e provvedimenti per l'intero approvvigionamento economico del Paese;
- b. emanare decisioni, in quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni esecutive;
- c. trattare ricorsi contro le decisioni giusta l'articolo 38 LAP, come anche stare in giudizio in controversie concernenti tutti i settori dell'approvvigionamento economico del Paese;
- d. trattare gli affari concernenti le scorte obbligatorie;
- e. trattare le questioni finanziarie e amministrative concernenti l'approvvigionamento del Paese;
- f. trattare gli affari che non ricadono nella competenza di un ufficio di milizia o che concernono parecchi uffici di milizia, segnatamente in materia di informazione e di istruzione, di propaganda in favore delle scorte domestiche, di servizi di trasmissione e di informazione, di pianificazione e di ricerca;
- g. curare la collaborazione e il coordinamento con gli uffici dell'esercito, della protezione civile o di altri organi della difesa integrata.

² L'Ufficio federale sostiene l'attività degli uffici di milizia, segnatamente assistendoli sul piano amministrativo e procurando loro notizie nel campo della difesa integrata e dell'amministrazione.

Art. 10 Uffici di milizia

¹ Gli uffici di milizia sono competenti per:

- a. assumere e sfruttare nozioni, esperienze e relazioni dell'economia per l'approvvigionamento del Paese;
- b. preparare ed eseguire prescrizioni e provvedimenti inerenti alla loro sfera d'attività;
- c. procurare conoscenze specifiche.

² Essi collaborano agli esercizi dell'approvvigionamento del Paese, della difesa integrata, dell'esercito e della protezione civile, come anche ad altre manifestazioni in materia d'istruzione.

³ I capi degli uffici determinano la sfera d'attività dei loro servizi di stato maggiore, amministrativi e di segreteria, come anche delle loro divisioni e sezioni. Emanano un regolamento interno e lo sottopongono per approvazione al Delegato.

Art. 11 Ufficio dell'alimentazione

L'Ufficio dell'alimentazione è competente per:

- a. assicurare l'approvvigionamento del Paese con derrate alimentari e foraggi;
- b. pianificare e assicurare la produzione agricola.

Art. 12 Ufficio dell'industria

L'Ufficio dell'industria è competente per assicurare l'approvvigionamento del Paese con:

- a. materie prime industriali, come anche prodotti semifiniti e finiti per l'industria;
- b. energia.

Art. 13 Ufficio dei trasporti

L'Ufficio dei trasporti è competente per assicurare i trasporti via terra, via acqua e via aria in Svizzera e all'estero.

Art. 14⁴ Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione

L'Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione è competente per:

- a. assicurare l'infrastruttura dell'informazione necessaria per l'approvvigionamento del Paese (produzione, trasmissione, sicurezza e disponibilità di dati);
- b. assicurare le telecomunicazioni in particolare con l'estero.

Art. 15 Ufficio del lavoro

L'Ufficio del lavoro è competente per approntare la manodopera necessaria per l'approvvigionamento economico del Paese.

Art. 16 Uffici federali esistenti

¹ Possono essere incaricati di svolgere compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese segnatamente: l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio⁵, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la Regia federale degli alcool, l'Ufficio federale dell'agricoltura⁶, l'Ufficio federale dei trasporti, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, l'Ufficio federale dell'energia, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)⁷.

² In quanto assumano compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese, detti uffici federali sono equiparati agli uffici di milizia.

Art. 17 Cantoni

¹ Nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono affinché vengano eseguiti i provvedimenti per l'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU **2000** 2041).

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁶ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁷ Nuova denominazione giusta l'art. 21 n. 5 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **2000** 187).

² Essi emanano le prescrizioni per l'esecuzione dei compiti loro affidati e istituiscono gli organi necessari.

³ Strutturano la loro organizzazione in modo ch'essa possa, se necessario, entrare immediatamente in funzione.

⁴ A tal fine, istruiscono i loro agenti addetti all'approvvigionamento economico del Paese in collaborazione con l'Ufficio federale.

⁵ L'Ufficio federale sostiene i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti; non vengono versati sussidi federali.

Art. 18 Consulenti nello Stato maggiore dell'esercito e nelle zone territoriali

¹ I consulenti nello Stato maggiore dell'esercito e negli stati maggiori delle zone territoriali prestano consulenza a questi stati maggiori in tutti i settori dell'approvvigionamento economico del Paese e provvedono a trasmettere le informazioni tra il loro luogo d'impiego e gli organi responsabili dell'approvvigionamento del Paese.

² Il Delegato emana le necessarie istruzioni.

Sezione 3: Agenti della Confederazione

Art. 19 Statuto

¹ La legge federale del 30 giugno 1927⁸ sull'ordinamento dei funzionari federali ed i disposti emanati in virtù di essa si applicano ai funzionari e impiegati della Confederazione occupati a titolo principale o accessorio nell'approvvigionamento economico del Paese.

² Per gli agenti che non sono funzionari o impiegati della Confederazione, si applicano per analogia i capitoli III e IV della parte prima della legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali. Tali agenti sottostanno anche ai disposti della legge federale del 14 marzo 1958⁹ sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali e sono considerati funzionari a tenore dell'articolo 110 del Codice penale svizzero¹⁰.

³ Udito il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento disciplina i particolari del rapporto speciale di servizio degli agenti che non sono al servizio della Confederazione.

⁸ RS 172.221.10

⁹ RS 170.32

¹⁰ RS 311.0

Art. 20 Nomina degli agenti occupati a titolo accessorio

¹ Il capo del Dipartimento nomina i capi degli uffici di milizia.¹¹

^{1bis} Il delegato nomina:¹²

- a. i supplenti dei capi degli uffici di milizia;
- b. i capi delle divisioni, delle sezioni ed i loro supplenti, nonché gli agenti di milizia menzionati nell'articolo 4 lettera d.

² I capi degli uffici di milizia nomina:

- a. i membri degli uffici di milizia ed i capigruppo delle sezioni ed i loro supplenti;
- b. i membri delle divisioni e delle sezioni; possono delegare tale competenza al capo della divisione, rispettivamente della sezione.

Art. 21 Impiego e indennità

¹ Il Dipartimento disciplina l'impiego degli agenti occupati a titolo accessorio per sedute di preparazione e di istruzione, come anche per l'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento del Paese.

² Gli agenti che non sono né funzionari né impiegati della Confederazione sono indennizzati giusta le disposizioni dell'ordinanza del 1° ottobre 1973¹³ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

³ Se gli agenti che non sono né funzionari né impiegati della Confederazione sono occupati per un periodo di lunga durata, il Dipartimento può indennizzare adeguatamente i datori di lavoro per la perdita subita al posto di lavoro abituale ovvero assumere temporaneamente tali agenti in qualità di impiegati federali, sempre che vi acconsentano.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 22**

¹ Il Dipartimento federale dell'economia pubblica è incaricato dell'esecuzione.

² L'ordinanza del 14 aprile 1950¹⁴ concernente l'organizzazione ed i compiti dell'economia di guerra è abrogata.

³ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 51 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

¹² Introdotto dal n. I 51 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

¹³ [RU **1973** 1559, **1989** 50, **1996** 518 art. 72 n. 2. RU **1996** 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS **172.31**).

¹⁴ Non pubblicata nella RU.